



Sentenza n. 91 del 2026

Presidente: Giovanni Amoroso – Giudice relatore e redattore: Massimo Luciani
decisione del 25 febbraio 2026, deposito del 28 maggio 2026
comunicato stampa del 28 maggio 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 187 del 2025 della Corte di cassazione, sezioni unite civili

parole chiave:

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ – COPPIA OMOSESSUALE LEGATA DA
VINCOLO MATRIMONIALE CONTRATTO ALL'ESTERO –
IRRAGIONEVOLEZZA

disposizioni impugnate:

- art. 13 del [regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272](#)

disposizioni parametro:

- artt. 2, 3, 36, primo comma, e 38 della [Costituzione](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale parziale

La Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939. La vicenda trae origine dal **diniego da parte dell'INPS del diritto alla pensione di reversibilità in favore del superstite di una coppia omosessuale**. La coppia aveva formalmente contratto matrimonio negli Stati Uniti nel 2013; uno dei due componenti è deceduto nell'ottobre 2015, in un momento storico antecedente all'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 (legge sulle unioni civili). Essendosi trovata nella giuridica impossibilità di vedere riconosciuto il vincolo in Italia al momento del decesso, a causa dell'assenza di una normativa idonea, la parte superstite si è vista negare la prestazione previdenziale.

Nel merito, la Corte costituzionale ha dichiarato la questione **fondata**, svolgendo un attento scrutinio di ragionevolezza *ex art. 3* della Costituzione (cui l'ordinanza di rimessione, pur non avendolo formalmente evocato, faceva implicito riferimento).

Il giudice delle leggi riafferma innanzitutto la *ratio* della pensione di reversibilità, la quale non si ricollega unicamente allo stato di bisogno, ma mira a realizzare una **«ultrattività della solidarietà familiare»**, valorizzando l'apporto (diretto e indiretto) di ciascun partner alla formazione del patrimonio comune e di quello del coniuge.

La Corte chiarisce che, **sebbene non sussista nel dettato costituzionale un'esigenza di totale equiparazione tra unioni omosessuali e matrimonio, il raffronto tra i due istituti è doveroso in «ipotesi particolari»**, laddove il diverso trattamento determini una palese e ingiustificata disparità. Adottando il **criterio dell'anacronismo**, la Corte valuta **irragionevole l'obsolescenza della scelta normativa del passato alla luce delle attuali statuizioni**. Negare la prestazione previdenziale, oggi pacificamente riconosciuta agli uniti civilmente, a chi non ha potuto tempestivamente munire di efficacia in Italia il proprio vincolo matrimoniale estero unicamente per via del pregresso divieto di legge e dell'infausto evento della morte (anteriore alla riforma), genera una **discriminazione non tollerabile e lede la solidarietà** alla base dell'istituto.

Alla luce di siffatto percorso logico-giuridico, la Corte dichiara l'**illegittimità costituzionale** della disposizione impugnata (art. 13, r.d.l. n. 636/1939), **nella parte in cui non consente l'attribuzione della pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all'estero, qualora il decesso sia avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016.**

Francesca Ricciulli